



PRESCRIZIONE ANTICIPATA DELLA LIRA

Recentemente la Consulta con sentenza del 5.11 n. 216/15 ha dichiarato la incostituzionalità del d.l. n. 201/2011 (cd. “decreto salva Italia”) convertito in legge n. 214/2011 nella parte in cui disponeva la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione alla data del 6/12/2011.

La pronuncia trae origine dalla rimessione del Tribunale di Milano nel corso di un giudizio in cui gli attori avevano chiesto la condanna della Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle lire in loro possesso, oltre al risarcimento dei danni, dopo aver tentato invano di convertire le banconote in loro possesso in euro prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione del 28 febbraio 2012.

La Corte rileva che la legge finanziaria 2013 stabiliva che le banconote e le monete in lire potevano essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28.2.2012, scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito a favore dell’erario.

La norma esaminata, scrive la Consulta, contrasta con il valore del legittimo affidamento il quale trova copertura costituzionale nell’art. 3 della Costituzione.

Non c’è dubbio che il quadro normativo preesistente alla disposizione dichiarata incostituzionale fosse tale da far ragionevolmente confidare nel

mantenimento del termine originariamente fissato per legge né è ammissibile, come sostenuto dalla difesa dello Stato, che posizioni cosiddette possono essere sacrificate al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico.

Sentenza giusta ma amara perché ancora una volta si assiste ad uno stravolgimento normativo che sacrifica il cittadino a fronte di un provvedimento “salva Italia” solo per risanare le casse dello Stato a spese, però, dei cittadini.

Sentenza certamente condivisibile che non produce, ahimè, alcun effetto utile per i cittadini che si sono trovati nella stessa situazione.

Fonte D. & G.

Novembre 2015

Nota a cura avv. E. Oropallo